

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5179 del 29/10/2020
Oggetto	AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA S.S. DI USBERTI ENRICO & C. - DOMANDE 23/12/2015 E 31/12/2019 DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (PR), LOC. PIEVEOTTOVILLE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR13A0013/15RN01. SINADOC 3832.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5324 del 28/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

#### **PREMESSO**

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna n.9516 del 01/08/2013 è stato concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA DI USBERTI ENRICO & C., P. IVA 02199960341, la concessione a derivare acqua per uso zootecnico e industriale, con una portata massima pari a l/s 1,5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.900 con scadenza 31/12/2015;

#### **PRESO ATTO**

- che in data 23/12/2015, prot. n. 886718, l'AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA DI USBERTI ENRICO & C., ha presentato nei termini prescritti istanza di rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss. r.r. 41/2001, codice pratica PRPPA2441/15RN01;
- che in data 31/12/2019, prot. n. 198879, l'AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA S.S. DI USBERTI ENRICO & C., C.F. 02199960341 ha presentato istanza di variante sostanziale alla concessione per aumento dei volumi derivati, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;
- che in data 12/08/2020 prot. 117172 la ditta, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ha dichiarato che *"in relazione alla richiesta di variante sostanziale e di rinnovo di cui al protocollo 198879 del 31/12/2019, il pozzo è già stato realizzato per assoluta necessità di abbeveraggio allevamento avicolo, non potendo accedere al pubblico acquedotto ed essendo tombato il vecchio preesistente"*;
- che in data 24/07/2020 prot. 107348, la ditta ha comunicato la rettifica in riduzione della richiesta dei volumi derivati in 8.580 mc/annuo;

- che in data 31/12/2019 prot. 198877, la ditta ha comunicato la chiusura del pozzo preesistente;
- di quanto dichiarato con successiva nota prot.107348 del 24/07/2020 in merito alla chiusura del pozzo preesistente;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.149 del 13.05.2020 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole della PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. PG/2020/67368 del 08/05/2020;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha già costituito in data 04/09/2013 il deposito cauzionale, per una somma di 565 euro, nell'ambito della precedente concessione;
- ha versato l'importo dovuto per le annualità pregresse a tutto il 2019 e residuano in eccedenza 25,56 euro;
- il richiedente ha pagato 604 euro per l'annualità 2020 e residuano in eccedenza 152,01 euro perché il canone per l'anno 2020 è definito in 451,99 euro (ovvero numero 8 mensilità per il precedente uso industriale e zootecnico di cui alla concessione n.9516 del 01/08/2013 per un importo pari a 397,03 euro e numero 4 mensilità per il nuovo uso solo zootecnico per un importo di 54,96 euro);

**ACCERTATO** che risulta pertanto un credito complessivo di euro 177,57 (pari alla somma di 25,56 euro e 152,01 euro) da utilizzare come anticipo delle annualità di canone successive,

**ACCERTATO** che il canone annuale per il nuovo uso zootecnico è rideterminato in 164,89 euro, fatti salvi aggiornamenti o rideterminazioni come indicato nell'art.3 del disciplinare;

**RITENUTO** che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR13A0013/15RN01;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA S.S. DI USBERTI ENRICO & C., C.F. 02199960341, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale

per aumento dei volumi derivati della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR13A0013/15RN01, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 129;
- ubicazione del pozzo: Comune di Polesine Zibello (PR), loc. località Pieveottoville, su terreno di proprietà del richiedente (Sig. Usberti Enrico – socio amministratore), censito al fg. n. 15, mapp. n.125; coordinate ETRS89 UTM32 X: 590491 Y: 4984451;
- corpo idrico interessato: codice 0630ER-DQ2-PPCS - nome Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
- portata massima di esercizio pari a 3,33 l/s;
- volume d'acqua richiesto pari a 8.580 mc/annui.

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che risultano interamente versati i canoni dovuti a tutto il 2019;
5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 è stato pagato;
6. di dare atto che risulta un credito complessivo di euro 177,57 da utilizzare come anticipo delle annualità di canone successive;
7. di stabilire che il canone annuale per il nuovo uso zootecnico è rideterminato in **164,89 euro**, fatti salvi aggiornamenti o rideterminazioni come indicato nell'art.3 del disciplinare;
8. di dare atto che risulta già costituito il deposito cauzionale nell'ambito della precedente concessione;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986; registrazione;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'AZIENDA AGRICOLA CASANUOVA S.S. DI USBERTI ENRICO & C., C.F. 02199960341 (codice pratica PR13A0013/15RN01).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 129, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 120 e m 129 dal piano di campagna.

2. L'opera di presa è sita Comune di Polesine Zibello (PR), loc. località Pieveottoville, su terreno di proprietà del richiedente (Sig. Usberti Enrico – socio amministratore), censito al fg. n. 15, mapp. n.125; coordinate ETRS89 UTM32 X: 590491 Y: 4984451.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3,33 e nel limite di volume complessivo pari a 8.580 mc/annui .

3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nell'intero arco dell'anno per un totale di circa 365 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico: codice 0630ER-DQ2-PPCS - nome Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore.

### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta, coordinate bancarie: codice **IBAN IT94H0760102400001018766103**; oppure tramite bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST - SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il canone annuale per il nuovo uso zootenico è rideterminato in **164,89 euro**, fatti salvi aggiornamenti o rideterminazioni come sopra indicato.

### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale, già versato nell'ambito della precedente concessione, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di

terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con

onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**